* **OGGETTO**

La presente offerta ha per oggetto la Somministrazione di lavoro a tempo determinato, relativo al profilo professionale operaio

Con riferimento a:

|  |  |
| --- | --- |
| CCNL | Metalmeccanico pmi industria |
| LIVELLO | 2 |
| QUALIFICA | Operaio |

Le modalità del Servizio sono stabilite in conformità alle disposizioni di cui al Decreto Lgs. 81/2015, art 30 e seguenti nonché al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le Imprese Fornitrici di Lavoro Temporaneo ovvero al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle Agenzie di somministrazione di volta in volta vigente, cui si rimanda per quanto qui non espressamente previsto.

* **LE CONDIZIONI COMMERCIALI**

|  |  |
| --- | --- |
| Retribuzione lorda mensile 2° |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ORD | Ordinaria | € 16.10 |

**LE TARIFFE COMPRENDONO:**

* Retribuzione lorda
* 13°
* Mensilità aggiuntive
* Ferie non godute
* Riduzione orario di lavoro non godute
* Ex festività
* Trattamento di fine rapporto
* Versamenti contributivi previdenziali (INPS INAIL)
* Contributi Formatemp e Ebitemp

Per la nostra selezione, prima di un’assunzione diretta da parte Vs , i contratti di somministrazione non potranno essere inferiori ad un totale di tre mesi, in caso contrario Vi verrà fatturata la somma a saldo per il servizio di ricerca e selezione.

ASSENTEISMO

**Assenze per malattia:** e/o infortunio retribuite ai sensi di legge e disciplinate dal CCNL verranno fatturate al costo comprensivo di servizio.

* **RINNOVI CONTRATTUALI:**

Ad ogni variazione retributiva derivante da rinnovo del CCNL o miglioramenti ad personam, le tariffe verranno automaticamente adeguate, Synergie Italia provvederà inoltre a fatturare il costo della rivalutazione degli istituti differiti.

* **VALIDITA’ DELL’OFFERTA**

Tale offerta sarà valida per tutto il 2017 con riserva di servizi soddisfacenti.

Lo stesso si intenderà tacitamente rinnovato annualmente salvo disdetta da effettuarsi a mezzo raccomandata a/r.

* **TERMINI DI PAGAMENTO**

I pagamenti dovranno essere effettuati tramite bonifico data vista fattura indicato in fattura e intestato .

**Per accettazione e benestare:**

**Ai sensi dell’Art. 13 del** D.Lgs 196/2003, vi informiamo che i dati utilizzati nel presente documento, e da voi forniti alla nostra società, saranno utilizzati per le finalità di definizione del rapporto contrattuale in corso di negoziato. Pertanto, sottoscrivendo la presente offerta, acconsentite che i dati personali contenuti nel presente documento e quelli che saranno successivamente messi a disposizione della nostra società per l’evasione dell’ordine confermato o per l’espletamento dell’incarico affidato, siano trattati per le finalità connesse all’esecuzione del contratto sopra specificato e per gli adempimenti di legge che ne conseguono. Per l’esercizio dei diritti di cui all’Art. 7 potete scrivere al Titolare del trattamento: Synergie Italia Agenzia per il lavoro S.p.A. – Via Pisa, 29 – 10152 Torino. L’informativa completa per i clienti è consultabile presso i nostri uffici o può essere richiesta a mezzo fax.

Per accettazione e benestare: firma

***CONDIZIONI GENERALI DI PROPOSTA COMMERCIALE E CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE***

1. ***Somministrazione del personale e divieti.*** *Synergie Italia Agenzia per il lavoro S.p.A. si impegna verso l’Impresa Utilizzatrice a fornire personale qualificato e professionalmente competente e, ove necessario, in possesso delle abilitazioni di legge e delle eventuali autorizzazioni sanitarie. La somministrazione di lavoro oggetto del presente contratto potrà avvenire esclusivamente se non incorre in alcuno dei divieti sanciti all’art. 32 comma 1 lett. a), b), c) e d) del D. Lgs. 81/2015 e precisamente: a non utilizzate i lavoratori somministrati: per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; presso unità produttive nelle quali si e' proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991, che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione di lavoro, salvo che il contratto sia concluso per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti o abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi; presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione di lavoro; da parte di datori di lavoro che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.*
2. ***Norme a tutela della salute e della sicurezza.*** *L’utilizzatore si impegna nei confronti del lavoratore somministrato a comunicare il referente dell’impresa incaricato di fornire le informazioni sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale, sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro, sul nominativo del responsabile dei lavoratori per la sicurezza, sulle eventuali mansioni che comportino sorveglianza medica speciale, ai fini dell’applicazione degli artt. 41 e 42 del D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46 del D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, sui nominativi del responsabile e degli addetti dei servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e del medico competente ove presente. L’Utilizzatore si impegna, nei confronti dello stesso lavoratore somministrato, ad effettuare sia la formazione generale che la formazione specifica, così come definite nell'Accordo Stato regioni del 21/12/2011, ed in particolare a formarlo e addestrarlo all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento della attività lavorativa per la quale esso viene  assunto, in conformità alle disposizioni  recate dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni.  Nel caso in cui le mansioni cui e' adibito il prestatore di lavoro richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici, l'Utilizzatore si impegna ad informare ed a provvedere all’effettuazione della visita medica al  lavoratore,  conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.*

*I rischi per l’integrità e la salute dei lavoratori nonché le relative misure di prevenzione adottate dall’Utilizzatore (art. 21, comma 1, lett. d) sono indicati in allegato 1, che, debitamente compilato, costituisce parte integrante del presente contratto;*

*Ai sensi dell’art. 22 comma 8 del C.C.N.L. per la categoria delle agenzie di somministrazione di lavoro del 27 febbraio 2014 la sorveglianza sanitaria obbligatoria, ove richiesta, resta a carico dell’Impresa Utilizzatrice.*

1. ***Obblighi dell’Utilizzatore nei confronti del lavoratore somministrato in ambito di sicurezza formazione e informazione.*** *L’impresa Utilizzatrice possedendo il pieno know how sulle azioni da adottare in azienda anche e soprattutto in relazione al Documento di Valutazione dei Rischi (DVR),* *si obbliga ad informare il prestatore di lavoro somministrato sui rischi per la salute e la sicurezza connessi alle proprie attività produttive in generale e si impegna a formarli e addestrarli all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento della attività lavorativa alla quale vengono addetti in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni. Nel caso in cui le mansioni cui e' adibito il prestatore di lavoro richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici, l'Utilizzatore si impegna altresì ad informarne il lavoratore conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo n. 81/2008, e successive modificazioni ed integrazioni, (art. 35, comma 4, seconda parte D. Lgs. 81/2015). L’Impresa Utilizzatrice si impegna a fornire ai lavoratori somministrati eventuali divise e/o mezzi di protezione individuali, ovvero le attrezzature necessarie alla esecuzione della prestazione lavorativa, nonché i mezzi e i presidi per assistenza di pronto soccorso nonché ad osservare nei confronti dei medesimi somministrati tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed è responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi.*
2. ***Tutela del lavoratore.*** *Ai sensi dell’art. 22 comma 11 del medesimo C.C.N.L. per la categoria delle agenzie di somministrazione di lavoro, la mancata osservanza da parte dell’Utilizzatore degli obblighi previsti dalla legge, dal citato C.C.N.L. e dal C.C.N.L. applicato presso lo stesso Utilizzatore, con particolare riferimento alla azione di informazione, formazione e addestramento professionale, nonché di dotazione dei dispositivi di protezione e sicurezza, costituisce giusta causa di dimissioni da parte del lavoratore. In tale caso il lavoratore darà comunicazione preventiva della “violazione intervenuta” alla Agenzia di Somministrazione e a all’Utilizzatore, dichiarando la interruzione della attività lavorativa. Qualora nell’arco delle 24 ore successive non si determini la rimozione della violazione, il lavoratore può dimettersi per giusta causa con raccomandata R.R. Al lavoratore dimesso per giusta causa compete l’intero trattamento retributivo per il periodo contrattualmente previsto, con obbligo dell’onere a carico dell’Utilizzatore. Il trattamento retributivo sarà anticipato al lavoratore dall’APL con le previste modalità di erogazione, (art. 35 commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 81/2015).*
3. ***Trattamento economico.*** *Il trattamento economico e normativo dovuto dal Somministratore ai prestatori di lavoro è quello previsto dalla contrattazione collettiva nazionale applicabile ai dipendenti di pari livello dell’Utilizzatore; il Somministratore si obbliga a pagare direttamente al prestatore di lavoro quanto dovuto a titolo di trattamento economico, nonché a versare i relativi contributi previdenziali e assistenziali, ivi compreso il contributo di cui all’art. 12, comma 1 del D. Lgs. 276/2006; l’Utilizzatore si obbliga a rimborsare al Somministratore gli oneri retributivi, previdenziali e assistenziali da questo sostenuti in favore del prestatore di lavoro; (art. 35, commi 2 e 3 del D. Lgs. 81/2015)*

*L’Utilizzatore si obbliga a comunicare al Somministratore i trattamenti economici e normativi previsti dalla contrattazione aziendale ed applicati ai propri dipendenti di livello pari a quello dei prestatori di lavoro (art. 33 comma 2 del D. Lgs. 81/2015) nonché eventuali differenze maturate nel corso di ciascuna mensilità o del minor periodo di durata del rapporto; in particolare, si obbliga a comunicare, se previste, le modalità e i criteri per la determinazione e corresponsione delle erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti o collegati all'andamento economico dell'impresa, (ai sensi dell’art. 35 comma 3 del D. Lgs. 81/2015). L’obbligo di informazione di cui al punto precedente riguarda anche le eventuali variazioni dei dati già comunicati. L’informazione dovrà essere comunicata dall’Utilizzatore nel tempo più breve possibile, e comunque entro e non oltre la fine del mese in cui le variazioni si sono verificate. Gli oneri di qualsiasi natura che il Somministratore sarà tenuto a sostenere per effetto e a causa della mancata o inesatta comunicazione dei trattamenti retributivi e previdenziali in atto presso l’Utilizzatore saranno integralmente a carico di quest’ultimo. In questo caso, il Somministratore avrà diritto di rivalsa nei confronti dell’Utilizzatore per ogni onere sostenuto.*

1. ***Ore Straordinarie****. L’Utilizzatore si obbliga a versare, in caso di svolgimento di ore di lavoro straordinario - che potranno essere effettuate alle condizioni stabilite dal contratto collettivo applicato dall’Utilizzatore o con il consenso del prestatore – al Somministratore una maggiorazione del corrispettivo, secondo quanto previsto dal CCNL applicato dall’Utilizzatore;*
2. ***Obblighi dell’Utilizzatore****. L’utilizzatore si obbliga, in caso di inadempimento del Somministratore, a pagare direttamente al prestatore di lavoro quanto dovuto a titolo di trattamento economico nonché a versare i relativi contributi previdenziali e assistenziali, ivi compreso il contributo di cui all’art. 12, comma 1 del D. Lgs. 276/2003; (ai sensi dell’art. 35 comma 3 del D. Lgs. 81/2015)*
3. ***Danni ai terzi****. L’Utilizzatore risponde nei confronti di terzi dei danni ad essi arrecati dal prestatore di lavoro nell’esercizio delle sue mansioni (ai sensi dell’art. 35 comma 7 del D. Lgs. 81/2015) resta esplicitamente inteso che il Somministratore è manlevato da qualsiasi azione, nessuna esclusa, che potesse venirle mossa in relazione alla responsabilità di cui sopra.*
4. ***Comunicazioni sindacali****. Ogni dodici mesi l'Utilizzatore, anche per il tramite della associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, ha l’obbligo di comunicare alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria o, in mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati, (ai sensi dell’art. 35 comma 3 del D. Lgs. 81/2015).*
5. ***Infortunio****. L’Utilizzatore si impegna a comunicare al Somministratore i contributi assicurativi dovuti in relazione al tipo e al rischio delle lavorazioni svolte ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali del prestatore di lavoro, (art. 33 comma 2 del D. Lgs. 81/2015);*

*L’Utilizzatore comunica, immediatamente e per iscritto, i casi di infortunio e malattia e, in ogni caso, di assenza dei prestatori di lavoro al Somministratore in modo da permettere allo stesso gli adempimenti necessari;*

1. ***Responsabilità esclusiva dell’Utilizzatore****. In caso di violazione degli obblighi di cui alle clausole 1,2,3,4,5,6, 7e 10 l’Utilizzatore risponde in via esclusiva nei confronti dei prestatori di lavoro e per ogni conseguenza derivante dalle suddette violazioni. Il Somministratore si riserva inoltre il diritto di agire nei confronti dell’Utilizzatore per il risarcimento dei danni subiti a causa della violazione dei suddetti obblighi.*
2. ***Utilizzo in mansioni superiori o non equivalenti.*** *Ove l’Impresa Utilizzatrice**adibisca o intenda assegnare il lavoratore a mansioni di livello superiore, inferiore o comunque non equivalenti a quelle dedotte in contratto, deve darne immediata comunicazione scritta a Synergie Italia Agenzia per il lavoro S.p.A consegnandone copia al lavoratore interessato. Ove non abbia adempiuto all'obbligo di informazione, l'Utilizzatore risponde in via esclusiva per le differenze retributive spettanti al lavoratore occupato in mansioni superiori e per l'eventuale risarcimento del danno derivante dall'assegnazione a mansioni inferiori, (art. 35 comma 5, D. Lgs. 81/2015).*
3. ***Diritti del lavoratore somministrato.*** *I somministrati hanno altresì diritto a fruire dei servizi sociali e assistenziali di cui godono i dipendenti dell'Utilizzatore addetti alla stessa unità produttiva, esclusi quelli il cui godimento sia condizionato alla iscrizione ad associazioni o società cooperative o al conseguimento di una determinata anzianità di servizio,* *(art. 35 comma 3 D. Lgs. 81/2015). Il prestatore di lavoro ha diritto di fruire di tutti i servizi sociali ed assistenziali di cui godono i dipendenti dell’Utilizzatore addetti alla stessa unità produttiva esclusi quelli il cui godimento sia condizionato all’iscrizione ad associazioni o al conseguimento di una determinata anzianità di servizio, (art. 35 comma 3 D. Lgs. 81/2015). Inoltre, per tutta la durata del contratto, ha diritto a esercitare presso l’Utilizzatore i diritti di libertà e di attività sindacale, (art. 36 comma 2 D. Lgs. 81/2015).*
4. ***Potere disciplinare****. L'Utilizzatore si impegna a comunicare, tempestivamente e per iscritto, al Somministratore gli elementi che formeranno oggetto della contestazione ai sensi dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, (art. 35 comma 6 D. Lgs. 81/2015).*
5. ***Proroghe.*** *L’Utilizzatore può richiedere la prosecuzione dell'attività lavorativa del prestatore di lavoro, oltre la scadenza del termine inizialmente pattuito (art. 22, comma 2 - art. 33, CCNL applicato dal Somministratore). Il periodo di assegnazione iniziale può essere prorogato per 6 volte nell’arco di 36 mesi. Tale proroga deve essere formalizzata con atto scritto e con il consenso del prestatore. In caso di proroga, il periodo di lavoro si configura - agli effetti retributivi - come un'unica missione. Il periodo temporale di 36 mesi si intende comprensivo del periodo iniziale di missione.*
6. ***Recesso dell’Utilizzatore.*** *L’Utilizzatore che per qualsiasi motivo rifiuti o interrompa le prestazioni del prestatore avviato dal Somministratore sarà tenuto a corrispondere comunque l'intero corrispettivo contrattualmente pattuito, salva l’ipotesi in cui anche il medesimo Somministratore possa a sua volta recedere per giusta causa ex art. 2119 C.C. dal contratto concluso con il prestatore.*

*Nel caso in cui l’Utilizzatore receda ante tempus dal presente contratto ed assuma il lavoratore, nell’arco della durata in esso pattuita, il medesimo Utilizzatore corrisponderà a Synergie, oltre a quanto previsto nel precedente comma, una somma pari a due mensilità della retribuzione prevista al lavoratore a titolo di ricerca e selezione.*

1. ***Recesso del Somministratore****. Il presente contratto potrà essere risolto da parte del Somministratore nei seguenti casi: ritardo nei pagamenti da parte dell’Utilizzatore superiore a 30 giorni; avvio di procedure concorsuali o di procedure esecutive nei confronti dell’Utilizzatore; protesto di effetti cambiari o di assegni emessi dall’Utilizzatore. A tal fine l’Utilizzatore dichiara di non avere in atto procedure esecutive o fallimentari all'atto della sottoscrizione del presente contratto. Synergie Italia Agenzia per il lavoro S.p.A. potrà comunque risolvere il presente contratto qualora l'Utilizzatore sia ammesso o sottoposto ad una qualsiasi procedura concorsuale, siano protestati effetti cambiari o assegni emessi dall'Utilizzatore o siano promosse nei suoi confronti procedure esecutive, eventualmente sopraggiunte durante l’esecuzione del presente contratto commerciale.. A tal fine l'Utilizzatore dichiara, non solo di non avere in atto procedure esecutive e/o fallimentari all'atto della sottoscrizione del presente accordo, ma anche di provvedere eventualmente a tempestiva comunicazione durante tutto il corso di validità del presente contratto commerciale e/o delle relative proroghe.*
2. ***Cause di forza maggiore****. Nessuna delle parti sarà responsabile del ritardato o mancato adempimento totale o parziale degli impegni contrattuali quando tale ritardo o mancato adempimento siano imputabili a cause di forza maggiore - quali, ad esempio, incendi, terremoti, insurrezioni, colpi di stato, epidemie, scioperi nazionali - o a qualsiasi evento non imputabile ad una delle parti contraenti ed al di fuori del loro ragionevole controllo.*

*Qualora tali circostanze dovessero determinare un mancato adempimento degli impegni contrattuali, esse sono comunicate immediatamente dall’una parte all’altra. Ciascuna delle due parti si impegna a fare comunque tutto quanto necessario o opportuno al fine di evitare o diminuire le conseguenze negative di tali circostanze.*

1. ***Dimissioni del Lavoratore somministrato****. Nel caso in cui un prestatore di lavoro dovesse rassegnare le dimissioni dal rapporto di lavoro con il Somministratore o interrompa comunque la sua attività lavorativa, quest’ultimo è tenuto a darne immediata comunicazione, a mezzo raccomandata o altra modalità da cui si evinca la data di spedizione, all’Utilizzatore. Questo, inoltre, ha diritto alla tempestiva sostituzione senza costi aggiuntivi.*
2. ***Obblighi di Riservatezza****. Il Somministratore dovrà mantenere riservate tutte le informazioni e la documentazione di cui venisse a conoscenza come risultato della sua attività in base al presente contratto, obbligandosi a mantenere un comportamento conforme alle normative dì legge e ai principi contenuti nelle politiche aziendali.*

*In particolare, si impegna a non usare né pubblicare o rivelare a qualsiasi persona, fisica o giuridica, sia per tutta la durata del rapporto sia in seguito alla sua conclusione, senza il preventivo consenso scritto dell’Utilizzatore, qualsiasi materiale, informazione o conoscenza acquisita o ottenuta con l'eccezione in cui tale rivelazione sia richiesta dalla legge. Il Somministratore garantisce altresì che alla stessa riservatezza si atterranno i propri dipendenti ed i prestatori di lavoro; Nell’ambito degli obblighi di riservatezza sopra richiamati deve intendersi compresa anche la divulgazione del presente contratto. Le parti si danno reciprocamente atto che i rispettivi dati personali saranno trattati su carta e su supporto elettronico, per le finalità definite dal presente contratto di somministrazione di lavoro e per i conseguenti adempimenti contabili, amministrativi, civilisti e fiscali. Le parti si danno altresì atto di aver ricevuto reciproca ed esaustiva informativa ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003.*

1. ***Registrazione delle presenze.*** *La fatturazione da parte del somministratore viene effettuata in base alle ore ordinarie e straordinarie indicate sul “foglio presenze” firmato dall’utilizzatore (se i contratti di lavoro sono a tempo indeterminato, la retribuzione può anche essere calcolata su base mensile). Eventuali straordinari o supplementari in caso di contratto a tempo parziale saranno liquidati con le maggiorazioni previste dal CCNL o dagli accordi aziendali dell’utilizzatore. In caso di mancanza del foglio presenze firmato dall’utilizzatore, il somministratore sarà autorizzato ad emettere fattura d’anticipo sulle ore contrattuali. L’Utilizzatore dichiara inoltre di manlevare il Somministratore in relazione ad ogni richiesta di pagamento per prestazioni non risultanti dal foglio presenze controfirmato di cui sopra. Nell’ipotesi di mancata consegna del Foglio Presenze verranno fatturate comunque le ore contrattualmente previste, salvo conguaglio.*
2. ***Gestione cedolini.*** *Synergie Italia Agenzia per il Lavoro S.p.A. Addebiterà un importo di rimborso spese pari a 0 euro per la gestione del caricamento presenze dal foglio presenza; oltre all’addebito di un importo pari a 0 euro a fronte dell’elaborazione di ciascun cedolino elaborato dal somministratore.*

|  |
| --- |
| *Nell’ipotesi di mancata consegna del Foglio Presenze verranno fatturate comunque le ore contrattualmente previste, salvo conguaglio* |

1. ***Assunzione diretta del lavoratore somministrato****. Le parti si danno atto reciprocamente che è nulla ogni clausola diretta a limitare, anche indirettamente, la facoltà dell'Utilizzatore di assumere il lavoratore al termine del contratto di somministrazione, (art. 35 comma 8 D. Lgs. 81/2015).*
2. ***Foro competente.*** *Fra le parti si conviene espressamente che per ogni controversia relativa all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino, e la legge applicabile sarà quella dello Stato italiano. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge ai sensi del D. Lgs. n. 81/2015 e le norme del CCNL del Somministratore*
3. ***Codice Etico.*** *Con il presente si dichiara di aver preso visione del Codice Etico vigente e pubblicato sul sito* <http://www.synergie-italia.it/documenti-synergie/codice-etico-modello-synergie.pdf> *e di uniformare ad esso ogni atto compiuto con Synergie Italia Agenzia per il lavoro S.p.A. SYNERGIE ITALIA Agenzia per il lavoro S.P.A. ha attivato da tempo un proprio percorso di responsabilità sociale dotandosi di un modello organizzativo aziendale ex art. 231/2001 di un Codice di Condotta che le consente di operare in aderenza ai principi ed ai valori ivi contenuti. Tutti i documenti inerenti sono di pubblico dominio ed agevolmente reperibili sul sito internet al link sopra indicato.*
4. ***Tracciabilità flussi finanziari****. Qualora il presente contratto rientri nell’ambito di applicazione della Legge 13 agosto 2010, n. 136, le parti assumono i previsti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fine l’Utilizzatore si impegna - qualora il presente contratto sia accessorio, in tutto o in parte, ad un contratto e/o subcontratto soggetto all’applicazione della Legge 13 agosto 2010, n. 136 - ad informarne tempestivamente Synergie Italia Agenzia per il lavoro S.p.A.., indicando contemporaneamente i codici CIG e CUP (ove previsto), mallevando e tenendo indenne Synergie Italia Agenzia per il lavoro S.p.A. da qualsiasi responsabilità e conseguenza in caso di omessa e/o inesatta e/o parziale informazione a riguardo.*
5. ***Obblighi dell’Utilizzatore di comunicazione al Somministratore****. L’Utilizzatore dichiara che non sussistono i divieti alla stipulazione del contratto di somministrazione di lavoro previsti dall'art. 32, D. Lgs. 81/2015. L'Utilizzatore comunicherà inoltre ad Synergie Italia Agenzia per il lavoro S.p.A. (alla filiale di competenza assegnata) le informazioni relative allo svolgimento del rapporto di lavoro, ivi compresi a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, il mancato superamento del periodo di prova, il cambiamento del luogo di lavoro dei lavoratori avviati con contratto di somministrazione, le circostanze che possano formare oggetto di contestazione disciplinare nonché ogni modifica del trattamento economico a favore dei lavoratori medesimi.*
6. ***Obblighi generali dell’Utilizzatore in merito alla prestazione lavorativa****. L'Utilizzatore garantisce il rispetto delle disposizioni vigenti a tutela dei lavoratori avviati con contratto di somministrazione, con particolare riferimento al luogo di lavoro, all'orario, al riposo settimanale, al lavoro festivo, e notturno. L'Utilizzatore corrisponderà ad Synergie Italia Agenzia per il lavoro S.p.A. un corrispettivo calcolato, per ciascun lavoratore di Synergie Italia Agenzia per il lavoro S.p.A., sulla base della tariffa oraria pattuita per ciascuna somministrazione. Ai sensi dell’art. 30, comma 10 del CCNL per le ApL, in caso di successione di contratti di somministrazione di lavoro a termine ai quali risulti associato lo stesso lavoratore, adibito alla stessa mansione e con lo stesso inquadramento, qualora il primo contratto termini il giorno antecedente una o più festività e il secondo inizi il primo giorno lavorativo successivo alla stessa/e, Synergie Italia Agenzia per il lavoro S.p.A. corrisponderà al lavoratore la retribuzione relativa a tali festività, fatturandone all’Utilizzatore l’importo corrispondente, comprensivo del margine Synergie Italia Agenzia per il lavoro S.p.A., alla prima scadenza utile. Con riferimento a tale successione di contratti, l’Utilizzatore solleva e malleva Synergie Italia Agenzia per il lavoro S.p.A. da ogni eventuale ulteriore responsabilità e conseguenza negativa dovesse derivarne.*
7. ***Una tantum****. Alla sottoscrizione del contratto di somministrazione di lavoro a termine, Synergie Italia Agenzia per il Lavoro S.p.A. fatturerà un importo una tantum a titolo di attivazione del servizio pari a 0 euro qualora nell'anno solare precedente a quello di sottoscrizione del presente contratto commerciale, l'Utilizzatore non abbia usufruito del medesimo servizio offerto da Synergie Italia S.p.A.*
8. ***Clausole nulle e/ o annullabili****. Qualora una qualsiasi clausola del presente contratto dovesse essere ritenuta invalida o non eseguibile, tale vizio non comporterà la invalidità delle restanti clausole del presente contratto, che continueranno ad avere pieno vigore ed efficacia.*
9. ***Opzione di firma digitale.*** *Il presente contratto, anche in caso di sottoscrizione dello stesso a mezzo di firma digitale, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del dpr. 10 novembre 1997, n. 513, deve essere sottoscritto tra Synergie Italia S.p.A. e l'Utilizzatore prima dell'inizio della missione. Il contratto di somministrazione nel caso in cui sia sottoscritto a mezzo di firma digitale, in conformità alla Legge 15.3.1997, n. 59 e del dpr. 10.11.1997, n. 513, soddisfa il requisito legale della forma scritta, ha efficacia di scrittura privata ai sensi dell'art. 2702 c.c., ed è provvisto dell'efficacia probatoria di cui all'art. 2712 c.c. .Le parti si danno atto, in caso di sottoscrizione del contratto a mezzo di firma digitale, che la firma digitale stessa apposta al presente contratto corrisponde ad una chiave pubblica, la cui validità non sia scaduta, ovvero, non revocata o sospesa. .L'uso della firma digitale apposta o associata mediante una chiave revocata, scaduta o sospesa equivale a mancata sottoscrizione del presente contratto. Ciascuna delle parti comunicherà all'altra parte la revoca o la sospensione della firma digitale. L'apposizione di firma digitale integra e sostituisce, ad ogni fine previsto dalla normativa vigente, l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere .Il contratto - sottoscritto a mezzo di firma digitale - verrà inviato per posta elettronica da Synergie Italia S.p.A. all'indirizzo di posta elettronica dell'Utilizzatore. Il contratto si considererà concluso al momento della ricezione dello stesso (munito di firma digitale apposta dall'Utilizzatore) all'indirizzo di posta elettronica comunicato da Synergie Italia S.p.A. In caso di sottoscrizione a mezzo di firma digitale, le parti si impegnano ad effettuare tutte le comunicazioni relative alla conclusione, alla esecuzione o all'estinzione del presente contratto di somministrazione ai rispettivi indirizzi di posta elettronica dichiarati. Ogni comunicazione non effettuata secondo tali modalità è priva di effetto.*
10. ***Inopponibilità.*** *L’Impresa Utilizzatrice si obbliga a corrispondere a Synergie Italia Agenzia per il lavoro S.p.A. le somme pattuite per tutto il periodo inizialmente stabilito, o successivamente prorogato, relativamente a ciascun prestatore di lavoro somministrato, rimanendo, per patto espresso, inopponibili a Synergie Italia Agenzia per il lavoro S.p.A le ragioni per le quali l’Impresa Utilizzatrice abbia eventualmente deciso di non proseguire nella utilizzazione delle prestazioni di lavoro somministrato. L’Utilizzatore che, per qualsiasi motivo rifiuti, o interrompa, le prestazioni del prestatore avviato dal somministratore, sarà tenuto a corrispondere, comunque, l'intero corrispettivo contrattualmente pattuito, salva l’ipotesi in cui anche il medesimo somministratore possa a sua volta recedere per giusta causa ex art. 2119 cod. civ. dal contratto concluso con il prestatore*
11. ***Clausola finale.*** *Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto di fornitura di lavoro somministrato, si applicano le norme di Legge e di CCNL vigenti in materia.*
12. ***Clausola espressa.*** *Qualora una qualsiasi clausola del presente contratto dovesse essere ritenuta invalida o non eseguibile, tale vizio non comporterà l’invalidità delle restanti clausole del presente contratto, che continueranno ad avere pieno vigore ed efficacia tra le parti.*
13. *Il presente contratto è stato redatto in contraddittorio tra le Parti, ed ogni suo articolo è il risultato di una approfondita analisi tra le Parti stesse; ciononostante, si richiama l’obbligo della doppia sottoscrizione per clausole vessatorie ai sensi e termini degli Art. 1341\* e 1342\*\* del Codice Civile. Pertanto, qualora una qualsiasi clausola del presente contratto dovesse essere ritenuta invalida o non eseguibile, tale vizio non comporterà la invalidità delle restanti clausole del presente contratto, che continueranno ad avere pieno vigore ed efficacia. Si richiamano, in ogni caso, come espressamente accettate, le clausole: Obblighi dell’Utilizzatore nei confronti del lavoratore somministrato in ambito di sicurezza formazione e informazione, Proroghe, Recesso del Somministratore, Registrazione Presenze, Foro Competente.*

**\*1341 Codice Civile**

Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.

In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità , facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione , ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni , restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi , tacita proroga o rinnovazione del contratto , clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

**\*\*1342 Codice Civile**

Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse anche se queste ultime non sono state cancellate.

Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

*In caso di reclamo scrivere a:* [*reclamo@synergie-italia.it*](mailto:reclamo@synergie-italia.it)

|  |  |
| --- | --- |
| **SYNERGIE ITALIA SPA** | **Per il CLIENTE** |
| Agenzia di | Timbro: |
| Nominativo ed incarico | |
|  |  |
| Firma per accettazione e benestare | |
|  |  |